

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1774-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PATRINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(**TREMELLONI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(**PIERACCINI**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**REALE ORONZO**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(**MEDICI**)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**MATTARELLA**)

nella seduta del 27 ottobre 1964

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche.

Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, di cui il presente disegno di legge ne propone la conversione in legge, è stato adottato dal Governo per motivi

di straordinaria necessità ed urgenza determinati dal pericolo di un profondo e grave turbamento nella economia dell'industria dei filati delle fibre tessili sintetiche con conse-

guenti dannosi riflessi sul consumo interno e sulle esportazioni.

Come è noto per il settore in esame vige una imposta di fabbricazione che viene riscossa attraverso canoni di abbonamento, la cui misura viene determinata dalla produzione annua di ciascuna macchina da filiera in relazione alle aliquote di imposta stabilite dalla legge con riferimento ad un chilogrammo di filato in un determinato titolo metrico. Il notevole incremento che negli ultimi anni si è verificato nel settore in esame, sia per l'aumento e l'ammodernamento degli impianti di produzione sia per il perfezionamento nella tecnologia delle lavorazioni, ha consentito una notevole riduzione dei prezzi, per cui si è venuto a determinare un notevole squilibrio fra la produttività unitaria delle macchine di filatura e le aliquote di imposta previste per tali filati.

Il decreto-legge sopra citato si propone di ristabilire l'equilibrio suddetto procedendo ad una riduzione delle aliquote di imposta previste dal decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito con modificazioni nella legge 14 febbraio 1954, n. 5: difatti la diminuzione proposta, in considerazione dell'aumentata produttività oraria delle macchine da filiera, per i perfezionamenti tecnici cui si è sopra accennato, consente di ripristinare la necessaria correlazione esistente nel passato tra i due elementi che determinano la misura

del canone di abbonamento, che non viene così a subire modificazioni, dato che alla diminuzione dell'aliquota impositiva corrisponde una maggiore produzione unitaria.

Inoltre il predetto decreto-legge stabilisce nuove aliquote di imposta per fibre di recentissima produzione (poliestere, polistiroliche, polietileniche, polipropileniche), le quali ovviamente non erano state prese in considerazione nella precedente disciplina legislativa della materia, al fine di poter tassare detti filati con aliquote proprie appositamente dimensionate per ciascuno di essi, evitando così di ricorrere a tassazioni per « assimilazione » ad altre fibre sintetiche.

Considerato che sia le riduzioni delle precedenti aliquote di imposta sia l'istituzione di nuove aliquote per i filati di fibre sintetiche non comportano variazioni alle misure degli attuali canoni di abbonamento e tenuto d'altra parte presente che i quantitativi di filati di fibre sintetiche importate dall'estero sono pressoché irrilevanti, si può affermare che per effetto della nuova disciplina nessuna flessione andrà a verificarsi nel settore in esame.

Per questi motivi il vostro Relatore vi propone, a nome della Commissione Finanze e tesoro, di voler approvare il disegno di legge in esame.

PATRINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, recante modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.